

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3411

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo-Latino Americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966

Presentato alla Presidenza il 10 settembre 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 1° giugno 1966 è stata firmata a Roma dal Ministro degli affari esteri d'Italia e dai Plenipotenziari di 20 Repubbliche Latino-Americane una Convenzione multilaterale che costituisce l'Istituto Italo-Latino Americano con sede a Roma.

* * *

La Convenzione richiama, nel preambolo, le comuni tradizioni e gli interessi d'ordine culturale, scientifico, tecnico e sociale che uniscono l'Italia all'America Latina. Negli articoli 1 e 2 si stabilisce che l'Istituto avrà lo scopo di promuovere e coordinare lo studio dei problemi che più interessano i Paesi membri, facendone conoscere nei Paesi stessi i risultati; e accertare le concrete possibilità di scambio, assistenza reciproca, azione concertata nei vari settori. A tal fine l'Istituto disporrà di un Centro studi e documentazione e di una biblioteca specializzata; promuoverà scambi di artisti, letterati, studiosi, operatori economici e tecnici; inviterà in Italia personalità degli altri Paesi membri e fornirà assistenza agli italiani che per fini analoghi si rechino nell'America Latina. Promuoverà e

favorirà incontri, pubblicazione di documenti, esposizioni e scambi di borse di studio.

L'Istituto avrà come organi il Presidente, il Consiglio dei delegati e il Consiglio esecutivo, composto dal Presidente dell'Istituto stesso e dai tre Vice presidenti (articoli 3-4).

Il Consiglio dei delegati sarà composto da un delegato per ogni Stato membro con diritto a un voto. Il Presidente e i Vice presidenti saranno eletti dal Consiglio per la durata di due anni.

Il Consiglio dei delegati (articolo 5) sarà l'organo direttivo dell'Istituto e stabilirà i piani di lavoro. Oltre che eleggere il Presidente ed i Vice presidenti, nominerà il Segretario, adotterà il Regolamento, approverà i bilanci e le relazioni del Segretario, stabilirà i criteri statistici per il calcolo dei contributi degli Stati membri, autorizzerà l'accettazione di donazioni o sovvenzioni, formulerà voti e proposte all'indirizzo dei Governi degli Stati membri, attraverso il tramite delle Rappresentanze diplomatiche.

Gli articoli 6, 7 e 8 regolano le competenze del Comitato esecutivo (che delibera sulle questioni ad esso devolute dal Regola-

mento del Consiglio dei delegati) e del Segretariato.

Le entrate dell'Istituto (articolo 9) deriveranno dalle quote annue versate dai Paesi membri, nella misura di una lira italiana ogni cinque abitanti; da una quota speciale versata dall'Italia che, per i primi due anni 1967 e 1968, consisterà di 250 milioni di lire all'anno; e da donazioni o sovvenzioni.

La sede (articolo 10) sarà Roma. Il Governo italiano porrà a disposizione dell'Istituto i locali e ne assumerà a proprio carico la manutenzione; assegnerà inoltre all'Istituto impiegati ausiliari per un massimo di venti persone.

L'Istituto (articolo 11) godrà della personalità giuridica.

Gli articoli 12-16 regolano le modalità per gli eventuali emendamenti da portare alla Convenzione, l'entrata in vigore — che avrà luogo dopo il deposito di 6 ratifiche da parte degli Stati membri oltre l'Italia — e la durata della Convenzione stessa, prevista in dieci anni, dopo i quali sarà automaticamente rinnovata, salvo che per quei Paesi che abbiano dichiarato di volersi ritirare dall'Istituto.

* * *

Come si rileva dalle norme qui riassunte, l'Istituto Italo-Latino Americano si configura come un Ente destinato ad attuare quella politica di collaborazione, su basi di reciprocità, nei diversi campi culturali, scientifico, economico e sociale che è da tempo riconosciuta auspicabile dal Governo italiano e che incontra un'eco favorevole in tutto il continente latino-americano. La rapidità con cui si è giunti, dopo fasi insolitamente brevi di negoziati, alla firma dell'atto multilaterale, e il fatto che tutte le Repubbliche latino-americane vi abbiano aderito all'unanimità, confermano la validità della formula basata sulla parità di tutti i membri.

La posizione particolare dell'Italia risulta in quanto Stato promotore dell'iniziativa e offerente della città sede dell'Istituto stesso. Per ciò essa assume impegni di portata superiore a quella degli altri Stati membri. Ciò è conforme alla tradizione, quando si tratta di organismi sorti ad opera di determinati Paesi, e si inquadra nella politica di collaborazione multilaterale quale è concepita oggi, in una società che vede nella collaborazione tra i popoli e nello sviluppo dei reciproci rapporti la più efficace garanzia per il progresso e per la convivenza pacifica. La posizione dell'Italia di fronte all'America La-

tina, d'altra parte, è sempre stata oggetto di considerazione particolare da parte dei latino-americani, sia per la comune tradizione latina e cristiana, sia per il contributo di lavoro recato dagli italiani alla formazione di quella società, così che da parte dei 20 Stati chiamati a collaborare nel quadro dell'Istituto si è riscontrato fin dal principio il pieno consenso, sia nei confronti dell'iniziativa, sia nei confronti del modo come si è concretata.

* * *

L'iniziativa di costituire un Istituto Italo-Latino Americano con le finalità sopra accennate venne portata per la prima volta a conoscenza dei Rappresentanti dei Paesi interessati nel maggio 1965 dopo la visita in Messico del Ministro degli affari esteri italiano; fu oggetto di conversazioni in occasione della visita in Italia del Presidente del Cile Frei.

Nel settembre 1965, il Presidente della Repubblica italiana compì un'importante missione nell'America Latina, durante la quale si accrebbero i consensi all'iniziativa italiana. Ciò consentì all'Italia di presentare un progetto di convenzione il 12 ottobre 1965, nel giorno di Colombo, ai Delegati dei Paesi dell'America Latina presso le Nazioni Unite. Da allora si è svolto il lavoro di preparazione che si è concluso a Roma il 1° giugno 1966, con la firma della Convenzione. Quale importanza essa abbia assunto mostra il fatto che ben 6 Repubbliche vi parteciparono con missioni speciali, e tutta la stampa del subcontinente sottolineò la trascendenza del fatto politico. È ora auspicabile che l'Istituto possa essere costituito ed iniziare la sua attività al più presto.

* * *

Il Consiglio dei ministri della Repubblica italiana in data 3 giugno ha approvato lo schema di disegno di legge predisposto per la ratifica. Esso è redatto secondo la consuetudine; e prevede che la Convenzione abbia piena validità a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 13 (cioè, come accennato in precedenza, dopo perfezionata la procedura col deposito degli strumenti di ratifica da parte di 6 Paesi oltre l'Italia). L'onere finanziario è previsto in lire 400 milioni per l'esercizio 1967, comprensivi della quota speciale italiana di lire 250 milioni stabilita all'articolo 9, lettera B, e degli altri oneri previsti all'articolo 10.

Sottoponendo questo disegno di legge al Parlamento il Governo si augura una solle-

cita approvazione, che consenta all'Italia di essere tra i primi Paesi a ratificare l'atto solenne del 1° giugno e apra la strada all'inizio del sollecito funzionamento dell'Istituto Italo-Latino Americano che attenti osservatori

della vita internazionale prevedono potrà essere strumento particolarmente importante per lo sviluppo — tramite l'Italia — di sempre più intensi rapporti tra l'America Latina e l'Europa.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo-Latino Americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 13 della Convenzione stessa.

ART. 3.

All'onere di lire 400 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1967, si farà fronte mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante il Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE
PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO

I GOVERNI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DELLE REPUBBLICHE LATINO AMERICANE di Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e Venezuela,

RICORDANDO la comunanza del loro retaggio e dei loro interessi di ordine culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale;

CONSTATANDO, nel pieno rispetto dell'indipendenza di ciascun Paese, l'opportunità di stimolare e coordinare i singoli contributi al progresso comune;

RICONOSCENDO il mutuo beneficio che essi trarrebbero dalla creazione di una istituzione volta a promuovere la loro cooperazione culturale, scientifica, economica, tecnica e sociale;

HANNO DECISO di fondare in Roma un Organismo internazionale, denominato Istituto Italo-Latino Americano, che risponda a tali premesse e, a tal fine, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Membri e scopi dell'Istituto

1. È costituito in Roma l'Istituto Italo-Latino Americano, del quale sono membri l'Italia ed i Paesi latino-americani dopo che abbiano ratificato la presente Convenzione.

2. Gli scopi dell'Istituto sono i seguenti:

a) sviluppare e coordinare la ricerca e la documentazione sui problemi, le realizzazioni e le prospettive dei Paesi membri nel campo culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale;

b) diffondere nei Paesi membri i risultati di detta ricerca e la documentazione relativa;

c) individuare, anche alla luce di detti risultati, le possibilità concrete di scambio, assistenza reciproca e azione comune o concertata nel campo culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale, ai fini dell'azione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 5 della presente Convenzione.

Articolo 2

Attività dell'Istituto

Nel perseguire gli scopi indicati nell'articolo precedente, l'Istituto:

a) organizzerà, nella propria sede, un centro di studi e documentazione ed una biblioteca specializzata sulla storia, le istituzioni ed i problemi latino-americani e sulle relazioni italo-latino americane;

b) promuoverà, con i propri mezzi od in collaborazione con le competenti Amministrazioni degli Stati membri, lo scambio di artisti, letterati, scienziati, operatori economici, tecnici e dirigenti sociali ed in particolare:

i) inviterà, accogliendoli eventualmente nella propria sede, persone delle dette categorie che siano cittadini di Paesi membri e che intendano svolgere attività di studio o di ricerca;

ii) fornirà assistenza a cittadini italiani o di altri Stati membri, che si rechino per gli stessi fini nei Paesi dell'America Latina;

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

iii) assisterà moralmente e materialmente i borsisti dei Paesi membri che compiano studi specializzati in Italia, sotto gli auspici dell'Istituto o nel quadro dei normali scambi culturali;

c) curerà la pubblicazione, direttamente o sotto i propri auspici, di studi e documenti concernenti le materie menzionate all'articolo 1;

d) favorirà incontri e lo scambio di dati, idee ed esperienze fra artisti, letterati, scienziati, operatori economici, tecnici e dirigenti sociali dei Paesi membri;

e) promuoverà, secondo opportuni criteri di avvicendamento per temi e paesi, congressi, convegni, simposi, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale;

f) svolgerà e promuoverà ogni altra attività o iniziativa idonea ad assicurare il conseguimento degli scopi indicati nell'articolo 1.

Articolo 3

Organi

Sono organi dell'Istituto: il Presidente, il Consiglio dei Delegati, il Comitato Esecutivo, composto, oltre che dal Presidente dell'Istituto, dai tre Vice Presidenti.

Articolo 4

Il Consiglio dei Delegati ed il Presidente

1. Il Consiglio dei Delegati è composto di un Delegato per ciascuno degli Stati membri.

2. Ogni Stato rappresentato nel Consiglio ha diritto ad un voto.

3. Il Presidente dell'Istituto ed i tre Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio dei Delegati fra i membri del Consiglio stesso per la durata di due anni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i Vice Presidenti lo sostituiranno secondo l'ordine alfabetico dei Paesi e ciascuno per un periodo di otto mesi.

4. Il Presidente dell'Istituto rappresenta l'Ente; convoca e dirige le riunioni del Consiglio dei Delegati e del Comitato Esecutivo.

5. Il Consiglio dei Delegati si riunisce in sessione ordinaria per lo meno due volte all'anno; si riunisce in sessione straordinaria nei casi previsti dal suo Regolamento ed inoltre su iniziativa del Presidente o su proposta di un terzo dei membri del Consiglio stesso.

6. Le deliberazioni del Consiglio dei Delegati sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi membri.

Le deliberazioni su questioni di sostanza, messe all'ordine del giorno con un preavviso di almeno un mese, sono prese a maggioranza di due terzi dei presenti. Quelle su questioni di procedura sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 5

Attribuzioni del Consiglio dei Delegati

1. Il Consiglio dei Delegati è l'organo che dirige l'Istituto nelle sue attività, alla luce della presente Convenzione e mediante piani organici e periodici di lavoro idonei a consentire a tutti gli Stati membri l'effettiva partecipazione all'attività dell'Istituto ed ai benefici che se ne attendono nel quadro degli scopi indicati all'articolo 1.

2. Il Consiglio dei Delegati adotta le seguenti decisioni:
- a) elegge il Presidente ed i Vice Presidenti;
 - b) nomina il Segretario;
 - c) adotta il suo Regolamento;
 - d) impartisce le direttive al Segretario in merito al perseguimento delle finalità dell'Istituto, ai programmi di attività ed alla gestione del patrimonio sociale;
 - e) approva i bilanci;
 - f) approva i rapporti semestrali del Segretario sull'attività dell'Istituto;
 - g) stabilisce i criteri statistici per determinare i contributi degli Stati membri, secondo il par. 1 a) dell'articolo 9;
 - h) autorizza il Presidente ad accettare legati, donazioni e sovvenzioni;
 - i) prende qualsiasi altra decisione sulle materie menzionate nella presente Convenzione.

3. Il Consiglio dei Delegati formula proposte, voti e raccomandazioni all'indirizzo dei Governi degli Stati membri, attraverso i competenti tramite diplomatici, su ogni questione rientrante nelle finalità e attività dell'Istituto, ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente Convenzione, ed, in particolare, in merito alle possibilità di scambio, di assistenza reciproca od azione concertata o comune di cui al par. 2 c) dell'articolo 1.

Articolo 6

Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, la cui composizione è indicata all'articolo 3, delibera sulle questioni ad esso devolute dal Regolamento del Consiglio dei Delegati.

Articolo 7

Il Segretariato

1. Il Segretariato è composto dal Segretario e da tre Vice Segretari.
2. Il Segretario è nominato dal Consiglio dei Delegati, dura in carica per un periodo di tre anni e può essere confermato per altro periodo. In questa materia il Consiglio dei Delegati decide a maggioranza dei due terzi.
3. Su proposta del Segretario, il Consiglio dei Delegati nomina, per un periodo di due anni, tre Vice Segretari di nazionalità diversa tra loro e da quella del Segretario, con il compito di coadiuvare quest'ultimo nell'espletamento delle sue funzioni.
4. Il personale direttivo necessario per il funzionamento dell'Istituto è selezionato tenendo conto in primo luogo della capacità e, sempre che sia possibile, del criterio di una ripartizione equitativa fra gli Stati membri

Articolo 8

Funzioni del Segretario

1. Il Segretario, capo del Segretariato e responsabile del suo funzionamento ed operato, cura e coordina l'attività dell'Istituto, sotto la direzione del Presidente ed alla luce della presente Convenzione, secondo le decisioni e le proposte del Consiglio dei Delegati e le norme del Regolamento; esercita infine le funzioni che il Presidente, il Consiglio dei Delegati ed il Comitato Esecutivo gli affidano.
2. Il Segretario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei Delegati e del Comitato Esecutivo e sottopone rapporti semestrali sull'attività dell'Istituto al Consiglio dei Delegati.

Articolo 9

Entrate dell'Istituto

1. L'Istituto è finanziato:
 - a) con la quota annua obbligatoria degli Stati membri, nella misura per ciascuno Stato, di una lira italiana per ogni cinque abitanti;
 - b) con una quota speciale annuale versata dall'Italia, che per ciascuno dei primi due anni, 1967 e 1968, sarà di 250 milioni di lire italiane;
 - c) con donazioni, legati o sovvenzioni accettati dal Presidente dell'Istituto, previa autorizzazione del Consiglio dei Delegati;
2. Il versamento dei contributi da parte di ciascuno Stato verrà effettuato entro il primo trimestre dell'anno al quale si riferisce la quota.
3. Lo Stato membro in arretrato per due anni consecutivi nel pagamento dei contributi annui perde diritto al voto nel Consiglio dei Delegati.

Articolo 10

Sede

1. L'Istituto ha sede in Roma.
2. Il Governo della Repubblica Italiana metterà gratuitamente a disposizione dell'Istituto i locali indispensabili al suo funzionamento e cioè uffici, sale di rappresentanza, per convegni ed esposizioni, biblioteca, foresteria, e ne assumerà a proprio carico la manutenzione.
3. Il Governo della Repubblica Italiana metterà a disposizione dell'Istituto ed alle sue dipendenze impiegati subalterni e di servizio sino ad un massimo di venti persone.
4. Le Alte Parti Contraenti potranno contribuire all'ampliamento del fondo libri e documenti della Biblioteca dell'Istituto nonché all'abbellimento della sede con mobili ed opere d'arte.

Articolo 11

Personalità giuridica

L'Istituto godrà della personalità giuridica.

Articolo 12

Emendamenti

1. Le proposte di emendamento alla presente Convenzione saranno comunicate al Presidente e da questi, attraverso i tramiti diplomatici competenti, agli Stati membri, quattro mesi prima della sessione del Consiglio dei Delegati nel cui ordine del giorno dovranno essere iscritte.
2. Gli emendamenti votati dal Consiglio dei Delegati, a maggioranza dei due terzi dei presenti, entreranno in vigore quando siano stati approvati da due terzi degli Stati membri; ciascun Governo comunicherà per iscritto la sua approvazione al Governo italiano, che la porterà a conoscenza degli altri Stati membri e del Presidente dell'Istituto.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente Convenzione entrerà in vigore quindici giorni dopo il deposito delle ratifiche, presso il Governo della Repubblica Italiana, da parte di almeno sei delle Alte Parti Contraenti oltre l'Italia.

Per le Parti che effettueranno il deposito successivamente, la Convenzione entrerà in vigore quindici giorni dopo il deposito stesso.

Articolo 14

Relazione con altri Accordi

La presente Convenzione non limiterà i reciproci benefici che discendono dagli Accordi stipulati dai Paesi membri tra loro o con altri.

Articolo 15

Durata

1. La presente Convenzione resterà in vigore per dieci anni. Ciascuna delle Alte Parti Contraenti potrà denunciarla con preavviso di un anno, per mezzo di notifica scritta al Governo della Repubblica Italiana che la porterà a conoscenza degli altri Paesi membri e del Presidente dell'Istituto.

2. Allo scadere dei dieci anni, la presente Convenzione si intenderà automaticamente rinnovata per un altro periodo decennale, per tutti gli Stati che non abbiano notificato la volontà di ritirarsi dall'Istituto al Governo della Repubblica Italiana e, per suo tramite, alle Alte Parti Contraenti ed al Presidente dell'Istituto, almeno sei mesi prima della scadenza del termine.

Articolo 16

Testi

I testi della presente Convenzione, nelle lingue italiana, spagnola, portoghese e francese, sono ugualmente autentici.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sottoscritti, avendo depositato i Pieni Poteri, trovati in buona e debita forma, sottoscrivono la presente Convenzione a nome dei rispettivi Governi.

FATTO a Roma, il primo giugno mille novecento sessantasei, in unico esemplare che sarà depositato negli Archivi del Governo della Repubblica Italiana, che ne rimetterà copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.

Per l'Argentina:

Luis M. DEFFERRARI

Per la Bolivia:

E. KEMPF

Per il Brasile:

F. d'ALAMO LOUSADA

Per il Cile:

Oscar PINOCHET

Per la Colombia:

Juan LOZANO y LOZANO

Per il Costa Rica:

Mario ECHANDI JIMENEZ

Per Cuba:

SUBIRANA

Per l'Ecuador:

Salvador LARA

Per El Salvador:

Roberto QUIRÓZ

Per il Guatemala:

R. AZURDIA PAIZ

Per Haiti:

J. DUVIGNEAUD

Per l'Honduras:

Eugenio MATUTE

Per l'Italia:

Amintore FANFANI

Per il Messico:

Rafael FUENTES

Per il Nicaragua:

Alfonso ORTEGA

Per il Panama:

Alicia B. de GHITIS

Per il Paraguay:

Silvio LOFRUSCIO

Per il Perù:

C. MIRO QUESADA LAOS

Per la Repubblica Dominicana:

Eduardo READ BARRERAS

Per l'Uruguay:

Julio PONS

Per il Venezuela:

Antonio BRICEÑO LINARES